

Comune di Oderzo

Provincia di Treviso



Statuto Comunale

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 26 del 30/07/2004

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 45 DEL 25/11/2013

ENTRATO IN VIGORE - il 30/12/2013

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI	4
Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 2 - AUTONOMIA FINANZIARIA	4
Art. 3 - AUTONOMIA NORMATIVA	4
Art. 4 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	4
Art. 5 - OBIETTIVI PRIORITARI	5
Art. 6 - SEDE E TERRITORIO DEL COMUNE	6
Art. 7 - TITOLO E SIMBOLI UFFICIALI	6
Art. 8 - ONORIFICENZE	7
Art. 9 - RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI TREVISO E LA REGIONE VENETO. RELAZIONI ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANISMI NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	8
Art. 10 - RAPPORTI CON ALTRI COMUNI ED ENTI. COOPERAZIONE CON COMPRESORIO OPITERGINO-MOTTENSE	8
Art. 11 - FUNZIONI	9
Art. 12 - SVILUPPO SOCIALE	9
Art. 13 - ASSETTO DEL TERRITORIO	10
Art. 14 - SVILUPPO ECONOMICO	11
Art. 15 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	11
TITOLO II - ORGANI POLITICI DEL COMUNE	12
Art. 16 - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	12
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	12
Art. 17 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA	12
Art. 18 - RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	12
Art. 19 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE	13
Art. 20 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO	14
Art. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
Art. 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	15
CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI	15
Art. 23 - I CONSIGLIERI COMUNALI	15
Art. 24 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	16
Art. 25 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	16
Art. 26 - DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	17
Art. 27 - CONSIGLIERE ANZIANO	18
Art. 28 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	18
CAPO III - COMMISSIONI	19
Art. 29 - COMMISSIONI CONSILIARI	19
Art. 30 - COMMISSIONI DI INDAGINE	19
Art. 31 - COMMISSIONI COMUNALI	19
CAPO IV - GIUNTA COMUNALE	20
Art. 32 - LA GIUNTA COMUNALE	20
Art. 33 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA	20
Art. 34 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI	21
Art. 35 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI	21
Art. 36 - FUNZIONAMENTO	22
CAPO V - SINDACO	22
Art. 37 - IL SINDACO	22
Art. 38 - FUNZIONI DEL VICESINDACO	23

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE	23
CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	23
Art. 39 - ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE	23
Art. 40 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO	24
CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA	24
Art. 41 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE	24
Art. 42 - DIRITTO DI INIZIATIVA	25
Art. 43 - PROCEDURA PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA	25
Art. 44 - DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO	26
Art. 45 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI	26
Art. 46 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	26
Art. 47 - AZIONE POPOLARE	27
CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA	27
Art. 48 - REFERENDUM	27
Art. 49 - VALIDITA' ED EFFETTI DEL REFERENDUM	27
Art. 50 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM	28
TITOLO IV - ORGANI DI GESTIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO	28
CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE	28
Art. 51 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	28
Art. 52 - DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI	29
Art. 53 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	29
CAPO II - PERSONALE DIRIGENZIALE	30
Art. 54 - SEGRETARIO COMUNALE	30
Art. 55 - DIRETTORE GENERALE	30
Art. 56 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE	30
Art. 57 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	31
Art. 58 - COLLABORAZIONI ESTERNE A PROGETTO	31
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI	31
Art. 59 - SERVIZI PUBBLICI	31
Art. 60 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI	32
Art. 61 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'	32
TITOLO VI - DIFENSORE CIVICO	32
Art. 62 - DIFENSORE CIVICO	32
Art. 63 - CONTROLLI SOSTITUTIVI	33
TITOLO VII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'	33
Art. 64 - DEMANIO E PATRIMONIO	33
Art. 65 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	33
Art. 66 - CONTROLLO DI GESTIONE	34
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Art. 67 - REVISIONE DELLO STATUTO	34
Art. 68 - ENTRATA IN VIGORE	34
Art. 69 - NORMA TRANSITORIA	35

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Oderzo è dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita che si concretizza principalmente in:

- autonomia finanziaria;
- autonomia normativa;
- autonomia amministrativa.

Art. 2 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse e patrimonio autonomi, stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, dispone di compartecipazione a gettito di tributi erariali riferibile al suo territorio nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 119 della Costituzione.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, attua i principi dello statuto dei diritti del contribuente.

Art. 3 - AUTONOMIA NORMATIVA

1. Il Comune è dotato di autonomia normativa che si traduce in potestà statutaria e in potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e gestione delle funzioni che gli spettano.

Art. 4 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

1. Il Comune è dotato di autonomia amministrativa in relazione alla generalità delle funzioni proprie, ferme restando quelle fondamentali, e a quelle conferitegli con legge statale o regionale.

Art. 5 - OBIETTIVI PRIORITARI

1. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche.

2. Il Comune ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermazione dei valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
- b) soddisfacimento delle necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e dei più deboli;
- c) valorizzazione delle attività culturali, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni o formazioni sociali che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi valori;
- d) tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico favorendone il godimento da parte della collettività;
- e) promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti cittadini;
- f) attenzione alle problematiche dei diritti dei popoli e promozione dei valori e della cultura della pace, della vita e della solidarietà;
- g) scambio culturale e socio-economico con altre realtà locali e con altre comunità;
- h) promozione dello sviluppo economico, valorizzazione dei sistemi produttivi, promozione della ricerca applicata nell'ambito della propria competenza e nel rispetto della salute e della sicurezza pubblica;
- i) tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio comunale favorendo le iniziative per difenderlo e per ridurre l'inquinamento ambientale;
- j) favorisce l'associazionismo ed il volontariato a tutti i livelli, riconoscendone grandi meriti, valorizzando la propensione della sua gente in quest'ambito;
- k) ricerca i presupposti per migliorare la qualità della vita.

3. Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e, pertanto, nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.

Art. 6 - SEDE E TERRITORIO DEL COMUNE

1. Il Comune e i suoi organi istituzionali hanno sede ufficiale presso il palazzo “Cà Diedo” sito in via Garibaldi a Oderzo.
2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in luoghi diversi dalla loro sede ufficiale.
3. In tale sede è ubicato anche l’Albo pretorio in un luogo di facile accessibilità, destinato alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.
4. Il territorio del Comune di Oderzo si estende per 42,37 kmq. e confina con i Comuni di Ponte di Piave, Gorgo al Monticano, Fontanelle, Ormelle, Chiarano e Mansue’.
5. I confini che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
6. Il Comune può estendere i suoi interventi e la cura degli interessi generali ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero.
7. Il territorio del Comune comprende le frazioni di:
 - Camino;
 - Colfrancui;
 - Faè;
 - Fratta;
 - Piavon;
 - Rustignè;le località di Magera e S.Vincenzo oltre a Quartieri, Borgate e Colmelli di antica e nuova formazione.

Art. 7 - TITOLO E SIMBOLI UFFICIALI

1. Al Comune di Oderzo è storicamente riconosciuto il titolo di città.
2. Sono simboli ufficiali del Comune:
 - a) lo stemma;

- b) il gonfalone;
- c) il sigillo.

3. Lo stemma è rappresentato da uno scudo attraversato da una croce bianca in campo rosso, con due bianche stelle a 6 punte una per angolo superiore della medesima croce. Dallo stemma pende la croce dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Sopra lo stemma una corona con cinque torri, simbolo della città. Sotto lo stemma un ramoscello di alloro e uno di quercia si incrociano tra di loro.

4. Il Gonfalone è costituito da un drappo bianco riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma civico con l'iscrizione, centrata in oro, "Città di Oderzo". Le parti in metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto bianco con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati di oro. Dal Gonfalone pendono due croci quali benemerenze della Guerra Mondiale 1915-1918: Croce al Merito di Guerra e Croce della 3^a Armata, con relativi nastri.

5. Il Sigillo è in bronzo e reca la scritta "Sigillo della città di Oderzo": al centro, contornato da un cerchio, c'è lo stemma del Comune in miniatura.

6. L'uso dei simboli ufficiali comunali è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dei simboli del Comune per fini non istituzionali.

7. Gli amministratori comunali (assessori e consiglieri) possono essere autorizzati dal Sindaco a dotarsi di una fascia analoga a quella utilizzata dal Sindaco in occasione di cerimonie e manifestazioni ufficiali.

Art. 8 - ONORIFICENZE

1. L'Amministrazione Comunale può concedere apposite onorificenze e/o speciali riconoscimenti, a persone o associazioni/enti che si sono particolarmente distinti per il loro operato.

Art. 9 - RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI TREVISO E LA REGIONE VENETO. RELAZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANISMI NAZIONALI, COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con gli altri enti territoriali, coopera con gli stessi e con il Consiglio delle Autonomie locali della Regione Veneto, concorrendo alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio. Coopera altresì con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali per lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto in modo coordinato e con interventi complementari, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione.
3. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
4. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 10 - RAPPORTI CON ALTRI COMUNI ED ENTI. COOPERAZIONE CON IL COMPENSORIO OPITERGINO-MOTTENSE

1. Il Comune collabora inoltre con altri Comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per l'esercizio associato di funzioni e per la gestione di uno o più servizi pubblici, valorizzando anche il proprio ruolo di centro del Compensorio opitergino-mottense.
2. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, attua in particolare idonee forme di cooperazione con i Comuni del Compensorio opitergino-mottense, una realtà omogenea sotto il profilo storico, sociale, economico e culturale, tradizionalmente impegnata in una azione congiunta per costituire una comunità unica.

Art. 11 - FUNZIONI

1. Il Comune di Oderzo concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare quei valori che consentono una migliore qualità di vita.
3. Il Comune per lo svolgimento delle attività di carattere generale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali e degli enti dotati di autonomia funzionale.
4. Il Comune può assumere iniziative non di stretta competenza se di carattere umanitario.

Art. 12 - SVILUPPO SOCIALE

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche, culturali e religiose, allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite dalla legge ad altri enti.
2. Il Comune, nel riconoscere la scuola pubblica statale e non statale come importante struttura educativa finalizzata alla formazione della persona e dei cittadini, privilegia la collaborazione con le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine e grado per il raggiungimento di concordati obiettivi educativi e formativi.
3. Il Comune riconosce la tradizione educativa e solidaristica maturate da enti benemeriti presenti nel territorio, collaborando e coordinandosi con gli stessi.
4. Il Comune riconosce suo compito sociale sostenere e cooperare all'educazione permanente dei cittadini. Favorisce ricerche e studi sulla storia, gli usi e le tradizioni locali e cura la conservazione del suo archivio storico.
5. Il Comune riconosce lo sport quale bene sociale rivolto a tutti i cittadini, promuove le attività nelle varie forme ed espressioni; impegna la propria azione

al potenziamento delle strutture coinvolgendo le società sportive attraverso la partecipazione alla programmazione e gestione dei servizi sportivi.

6. Il Comune attribuisce particolare rilievo, tra le libere forme associative, alle organizzazioni di volontariato in quanto portatrici dei valori della solidarietà e dell'impegno sociale.

7. Il Comune valorizza manifestazioni ed iniziative tipiche delle tradizioni civili e religiose locali.

Art. 13 - ASSETTO DEL TERRITORIO

1. Il Comune esercita nell'ambito delle proprie competenze le funzioni relative:

- a) alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e luminoso e da radiazioni;
- b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
- c) alla tutela e alla conservazione del patrimonio naturale, storico ed artistico con particolare attenzione a quello archeologico e architettonico che si trova nel territorio comunale;
- d) alla disciplina dell'utilizzazione e salvaguardia del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
- e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
- f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità del traffico e della circolazione;
- g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali ed all'interesse pubblico generale;
- h) allo sviluppo di iniziative di sensibilizzazione ai problemi dell'ecologia.

2. In conformità a scelte urbanistiche consolidate il Comune di Oderzo svolge la sua attività di programmazione del territorio favorendo contestualmente la crescita ordinata ed armonica degli insediamenti residenziali privati e pubblici e di quelli destinati alle attività produttive e al terziario.

3. Il Comune mira alla riqualificazione e al recupero dei centri storici di Oderzo come luoghi naturali di aggregazione sociale e di insediamento delle attività di servizio, del terziario e della residenza, valorizza la conformazione policentrica della realtà opitergina attraverso lo sviluppo equilibrato delle frazioni e delle altre località.

4. Il Comune di Oderzo utilizza ogni forma di collaborazione e di intesa con gli altri enti interessati al fine di definire e realizzare una riorganizzazione delle infrastrutture viarie e di trasporto a livello sovracomunale che consenta un miglior flusso del traffico e una migliore mobilità delle persone.

5. Nel contesto generale della viabilità il Comune di Oderzo considera obiettivo primario il decongestionamento del traffico nell'ottica della riduzione dell'inquinamento.

Art. 14 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Spetta al Comune:

- a) favorire, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili al sostegno di forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo, valorizzando le caratteristiche produzioni locali;
- b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico, sostenibile e compatibile sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale, assecondando e stimolando anche forme di associazionismo ed iniziative idonee a promuovere la competitività del mondo economico; mantenere adeguati livelli di occupazione e di reddito;
- c) favorire lo sviluppo del commercio, dei servizi e del turismo, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, mediante idonee iniziative per la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità.

Art. 15 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, enti, gruppi, formazioni intermedie ed associazioni all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, per esprimere a livello comunale e sovracomunale interessi ed istanze di rilevanza sociale, culturale ed economica.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative quali momento di partecipazione alla vita della comunità locale e collabora con esse nei modi indicati dallo Statuto per lo sviluppo sociale.

3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

TITOLO II - ORGANI POLITICI DEL COMUNE

Art. 16 - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

1. Sono organi di governo del Comune:
 - il Consiglio Comunale;
 - la Giunta Comunale;
 - il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

Art. 18 - RUOLO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le competenze e le potestà previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.
2. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, effettua le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la

programmazione provinciale, regionale e statale; determina i contenuti fondamentali degli accordi di programma prima della loro approvazione. Individua gli obiettivi e le finalità della propria azione; in tale contesto può anche esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali ecc. Può adottare inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale, interpretando la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla Comunità locale.

3. Il Consiglio Comunale adotta tutti gli atti necessari al proprio funzionamento nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale.

4. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione e quella dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

5. I regolamenti comunali di competenza del Consiglio sono approvati a maggioranza assoluta, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto o dalle leggi.

Art. 19 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata:

- a) alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei consiglieri comunali;
- b) al giuramento del Sindaco;
- c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
- d) alla nomina del Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale;
- e) all'elezione della commissione elettorale comunale.

3. La prima seduta è inizialmente presieduta dal consigliere anziano ed è pubblica. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 20 - DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

1. Entro quattro mesi dalla data dell'elezione, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. A tal fine il documento, sottoscritto dal Sindaco, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.

3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre venti giorni dalla data del deposito.

4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene adottato dalla Giunta e presentato al Consiglio Comunale per la discussione e la votazione palese.

5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.

6. Il Consiglio Comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, con le modalità previste nel regolamento.

Art. 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 22 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono convocate e presiedute, secondo le norme regolamentari per il funzionamento dello stesso, dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i consiglieri comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nella prima seduta del Consiglio Comunale e può essere rieletto.

3. In assenza del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente ed in mancanza anche di quest'ultimo dal consigliere anziano.

4. Il Vicepresidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 23 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La posizione giuridica e lo *status* dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato. Partecipa all'attività dell'Ente ed esercita compiti di indirizzo e di controllo sulla Giunta e sull'Amministrazione.

3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

5. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. Il Consiglio Comunale può prevedere nel regolamento un'indennità ridotta al consigliere che effettui una presenza poco significativa in rapporto alla durata della seduta consiliare.

Art. 24 - DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare all'attività dell'ente, in particolare di presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni cui fanno parte.

2. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente previsti dalle leggi.

Art. 25 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Ciascun consigliere comunale:

- a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
- b) può formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
- c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
- d) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- e) ha inoltre diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale;
- f) ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Comune, per tutelare i propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune. In caso di sentenza definitiva di condanna, il Comune richiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine e grado di giudizio.

Art. 26 - DIMISSIONI, SOSPENSIONE, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la surroga dei consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge e dal regolamento.

2. La decadenza del consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive è disciplinata nel seguente modo.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.

4. Il Consiglio Comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza procedendo contestualmente alla surrogazione.

5. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.

6. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il Consiglio Comunale nella sua prima riunione entro e non oltre 10 giorni dal decesso.

Art. 27 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 28 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo che nomina al suo interno il capigruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo e relative variazioni è data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario comunale.
4. I capigruppo con il Presidente del Consiglio ed il Sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari, il regolamento potrà prevedere la fruizione di locali ed attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

CAPO III - COMMISSIONI

Art. 29 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento.
3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 30 - COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività svolta dall'Amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce: la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale; i poteri ad esse attribuiti e gli strumenti per operare; il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 31 - COMMISSIONI COMUNALI

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dai regolamenti.

3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

Art. 32 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale:

- a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale;
- b) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;
- d) compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco;
- e) promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.

Art. 33 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Sindaco, che la presiede;
- b) da un numero massimo di 7 assessori, fra cui un Vicesindaco.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

3. Qualora siano consiglieri comunali, decadono dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina di assessore.

4. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità

alla carica di consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

5. Gli assessori entrano in carica con l'accettazione della nomina. Il Sindaco ne dà immediata comunicazione scritta ai consiglieri comunali.

6. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione.

7. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

Art. 34 - ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine della comunicazione degli stessi da parte del Sindaco al Consiglio Comunale.

2. In caso di sostituzione degli assessori, i nuovi seguono nell'ordine quelli nominati in precedenza.

3. Il Sindaco indicherà il nuovo ordine di precedenza.

Art. 35 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINGOLI ASSESSORI

1. L'assessore cessa dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza nei casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al Sindaco, devono essere prontamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

3. In tutti i casi di cessazione dalla carica previsti dal primo comma, il Sindaco ne dà immediata comunicazione scritta ai consiglieri comunali.

Art. 36 - FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Comunale e ne assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa, nel rispetto di quanto stabilito nei commi precedenti.
6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario comunale stesso.

CAPO V - SINDACO

Art. 37 - IL SINDACO

1. Il Sindaco esercita le funzioni previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovrintendenza; in particolare ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del Comune con facoltà di delega ad un responsabile di servizio nei casi in cui tale facoltà sia prevista dalla legge.
3. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo in tutti i casi previsti dalla legge.
4. Il Sindaco ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il Sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche.

6. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale proponendo contestualmente gli argomenti da trattare.

7. Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza e per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

8. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo *status* e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

Art. 38 - FUNZIONI DEL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.

2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'Amministrazione e di ufficiale del Governo.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39 - ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della propria comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendo forme di sussidiarietà a tutela di interessi diffusi, di tipo culturale, sportivo, economico e sociale.
3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, anche mediante la costituzione di organismi consultivi disciplinati da apposito regolamento.

Art. 40 - VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato.
2. Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con modalità e forme predeterminate.

CAPO II - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 41 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco dà risposta scritta di norma entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Art. 42 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio Comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, è sottoscritta da almeno il 10 per cento degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate di cui all'articolo 2.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art 43 - PROCEDURA PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

1. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 44 - DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 45 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Il Comune assicura la consultazione delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 46 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti disponibili secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi sostenuti dall'Amministrazione.

2. Il regolamento inoltre:

- a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

Art. 47 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

CAPO III - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 48 - REFERENDUM

1. Sono consentiti referendum consultivi e propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Sono esclusi dal referendum:

- a) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
- b) le materie che siano state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
- c) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
- d) le designazioni e le nomine di rappresentanti.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a) dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati;
- b) dal 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 49 - VALIDITA' ED EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno 1/3 del corpo elettorale del Comune.

2. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.
3. L'esito referendario non può vincolare l'Amministrazione.

Art. 50 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Il regolamento comunale fissa tutte le modalità per l'effettuazione dei referendum, ivi comprese quelle relative al giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di referendum.
2. Spetta al Sindaco la convocazione della consultazione referendaria.

TITOLO IV - ORGANI DI GESTIONE E ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE

Art. 51 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'autonomia funzionale e organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, si esercita prevalentemente attraverso i poteri statutari, regolamentari e gli atti di organizzazione, al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. La gestione amministrativa si informa ai principi della responsabilità e della partecipazione ed ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia, al fine di conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. L'organizzazione del lavoro del personale è definita sulla base delle linee di indirizzo espresse dagli organi di governo e delle decisioni assunte dall'apparato dirigenziale, in conformità alla legge, allo Statuto ed ai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

4. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 52 - DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI

1. La dotazione organica si qualifica quale strumento gestionale di massima flessibilità dell'organizzazione e dell'impiego delle risorse umane.
2. Ogni dipendente del Comune è inquadrato in base a categorie e a professionalità, secondo il vigente contratto di lavoro.
3. I profili professionali individuati nell'ambito della dotazione organica di categoria sono rappresentativi di conoscenze e competenze teorico-pratiche, afferenti alle principali aree di attività e devono essere compatibili con i titoli di accesso previsti.

Art. 53 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, il direttore generale e gli organi di governo.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore e ai responsabili delle strutture spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità, responsabilità e lealtà. A tal fine adottano i provvedimenti amministrativi anche discrezionali che per legge e/o regolamento rientrano nella loro competenza.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono definite e aggregate tenuto conto delle esigenze e degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri

di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

CAPO II - PERSONALE DIRIGENZIALE

Art. 54 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato e revocato dal Sindaco secondo le modalità fissate dalla legge; il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata del servizio che deve essere svolto dal Segretario comunale.
2. Il Segretario comunale esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono attribuiti dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti nonché quelle che gli sono conferite dal Sindaco.

Art. 55 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un direttore generale nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. La disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale è fissata da un apposito contratto a tempo determinato.
3. Il direttore generale esercita tutte le funzioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti, dal contratto di lavoro e dalle leggi.

Art. 56 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. I responsabili delle strutture organizzative esercitano le funzioni ad essi riservate dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Sindaco, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, può attribuire ai responsabili delle strutture organizzative ulteriori funzioni non espressamente

previste dalle fonti normative di cui al primo comma, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

3. I rapporti tra i responsabili di strutture organizzative di diversa rilevanza sono disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Per un'efficiente ed efficace gestione dei servizi comunali, possono essere previste idonee forme di sostituzione temporanea dei responsabili per fronteggiare situazioni contingenti.

Art. 57 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Al di fuori della dotazione organica del Comune può essere prevista l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento e dalle leggi.

2. In casi di particolare necessità, la titolarità di determinati uffici e servizi può essere affidata, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento e dalle leggi, a personale assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 58 - COLLABORAZIONI ESTERNE A PROGETTO

1. Il Comune può ricorrere a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e a tempo determinato, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 59 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede a garantire le prestazioni inerenti i servizi pubblici, in forma singola o associata, diretta o indiretta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 60 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni, sono nominati dal Sindaco secondo le modalità fissate dal Consiglio Comunale e sulla base del criterio della professionalità e competenza.

2. Il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.

Art. 61 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di consigliere o assessore comunale e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso enti, pubblici o privati, comunque denominati, nel caso in cui gli scopi perseguiti da questi ultimi coincidano in tutto o in parte anche con interessi primari della collettività locale.

TITOLO VI - DIFENSORE CIVICO

Art. 62 - DIFENSORE CIVICO

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può nominare il difensore civico, con apposita deliberazione approvata dalla maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il difensore civico rimane in carica per un periodo di tempo massimo corrispondente alla durata effettiva del mandato del Consiglio Comunale che lo ha eletto; è rieleggibile una sola volta.

2. Il Consiglio Comunale, ove lo ritenga opportuno, può istituire l'ufficio del difensore civico in forma associata con altri comuni mediante apposita

convenzione, al fine di ottenere interventi univoci e risposte omogenee alle istanze di tutti i cittadini ricompresi nel bacino di utenza convenzionato.

3. Il regolamento disciplina i requisiti per la nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico, unitamente ai compiti, alle prerogative, alla dotazione di mezzi e di personale, all'indennità e ai rapporti con gli organi istituzionali.

Art. 63 - CONTROLLI SOSTITUTIVI

1. La nomina di un commissario *ad acta* per il compimento di atti obbligatori per legge, laddove la relativa disciplina sia eventualmente rimessa – anche in via residuale – all'autonomia statutaria comunale, spetta al Presidente della Provincia di Treviso, ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, al Presidente della Regione Veneto.

TITOLO VII - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Potrà essere regolamentata la disciplina relativa alle alienazioni patrimoniali.

Art. 65 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati in conformità alla normativa vigente.

2. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con le modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

Art. 66 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione assicurando la flessibilità richiesta dalle diverse esigenze degli organi di governo e dalla tipologia dei servizi.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, fornisce agli organi di governo comunale gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. La proposta di deliberazione volta all'abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno Statuto sostitutivo.

Art. 68 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed entra in vigore nelle forme e nei termini di legge.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 69 - NORMA TRANSITORIA

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti ed aggiornano quelli esistenti.

2. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.